

**Approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 48
del 19/12/2022**



Comune di Albano Sant'Alessandro

Provincia di Bergamo

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)

(Art. 1 c. 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147)

Approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 31/07/2014, modificato con deliberazione del C.C. n. 44 del 28/11/2017 e n. 16 del 23/07/2020, con deliberazione del Commissario straordinario n. 11 del 24/06/2021, con deliberazione del C.C. n. 13 del 29/04/2022 e con deliberazione del C.C. n. 48 del 19/12/2022

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 11. Criteri di determinazione delle tariffe
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Scuole statali
- Art. 19. Tributo giornaliero
- Art. 20. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 22. Riduzioni per il compostaggio
- Art. 23. Riduzione per chiusura attività e/o limitazione della stessa
- Art. 24 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 25. Oneri per ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 26. Approvazione delle ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 27. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 28. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
- Art. 29. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
- Art. 30. Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

Art. 31. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 32. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 33. Obbligo di dichiarazione

Art. 34. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 35. Poteri del Comune

Art. 36. Allineamento banche dati – comunicazioni

Art. 37 . Gestore tariffe e rapporti con gli utenti – Definizione

Art. 38 . Reclami e richieste scritte di informazioni

Art. 39. Richieste di rettifica degli importi addebitati

Art. 40. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

Art. 41. Accertamento e sanzioni

Art. 42. Riscossione

Art. 43. Modalità per la rateazione dei pagamenti

Art. 44. Interessi

Art. 45. Rimborsi

Art. 46. Somme di modesto ammontare

Art. 47. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 48. Entrata in vigore

Art. 49. Trattamento dati personali

Art. 50. Clausola di adeguamento

Allegati

Allegato 1: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 443/2019, n. 444/2019, 15/2022 di ARERA e s.m.i..
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale), come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Specificatamente la definizione di rifiuti urbani è contenuta

nell'art. 184, comma 2, e nell' articolo 183, comma 1, lett. b-ter) del D.Lgs 152/2006. La definizione di rifiuti speciali è contenuta nell'art. 184, comma 3 del medesimo D.Lgs 152/2006.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Albano Sant'Alessandro nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) *locali*, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusa da ogni lato verso l'interno o su tre lati verso l'esterno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *aree scoperte operative*, le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine;

d) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;

e) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, di utenze non domestiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste

condizioni permangono. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

5. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione di cui al comma 4 è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo come deposito.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

1. E' soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 33 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e le relative pertinenze o accessori locate a non residenti. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas); l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, la presenza umana;
- d) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) i locali con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza;
- i) gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto, di qualsiasi professione religiosa, esclusi, in ogni caso, i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche, ecc.

- j) aree esterne utilizzate come depositi di veicoli da demolire.
- k) i solai e i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
- l) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati.
- m) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- n) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- o) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, “documentazione fotografica”, la “dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità” emessa dagli organi competenti, “la revoca, la sospensione, la rinuncia” degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 comma 1, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle attività artigianali e industriali in cui sono insediati i macchinari automatizzati;
- d) locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali "adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante)";
- e) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
Tutte le categorie di attività – utenze non domestiche	60%

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, come specificato al comma 1, rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo

produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo (semilavorati).

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200, firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge, che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

b) produrre ogni anno, entro 30 giorni dal termine di presentazione del modello MUD, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER/EER. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

7. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.

8. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 10. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge n. 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie

A/B/C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per le altre unità immobiliari, facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della legge n. 147/2013, è pari a quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. La superficie calpestabile viene determinata come segue:

- a) La superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al filo interno dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze e con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
- b) La superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
- c) La superficie dei locali e delle aree imponibili può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, dal contratto di affitto, dalle visure catastali e da ogni altro documento a disposizione dell'ufficio preposto alla rilevazione, oppure direttamente attraverso il rilievo effettuato presso i locali oggetto di imposizione.
- d) La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- e) Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
- f) Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Criteri di determinazione delle tariffe

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF di ogni gestore del ciclo del servizio rifiuti, come in seguito aggregato nel cosiddetto PEF pluriennale, in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 ed alla determina n. 2/2021 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dalla delibera n. 363/2021 e s.m.i..
4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente a valle del PEF e da detrarre al medesimo, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.

Art. 12. Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dalla data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino alla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 34 ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
3. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 2, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'art. 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
4. In caso di soggetti dichiarati irreperibili dall'ufficio anagrafe, in mancanza di dichiarazione di cessazione, l'ufficio tributi provvede d'ufficio alla cessazione dell'utenza presumendo che la stessa sia cessata il giorno indicato nella dichiarazione di irreperibilità, salvo che il titolare dell'utenza, dimostri con idonea documentazione, la data effettiva di cessazione.
5. Qualora la dichiarazione di cessazione sia presentata oltre il termine di cui all'art. 34, il tributo non è dovuto quando lo stesso sia stato assolto dal subentrante.
6. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'art. 34, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, nelle superfici imponibili e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento dell'importo da addebitare all'utente, producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 15. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o reperibile presso gli archivi comunali o, in mancanza quello di una unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. I locali pertinenti alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi, non locate o comunque

utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari o penitenziari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni del numero degli occupanti intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal giorno della variazione. Le stesse saranno conteggiate a conguaglio positivo / negativo il successivo anno d'imposta.

10. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 34, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Kc).

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Kd).

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 19. Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100% E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 20. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale o, in caso di mancata deliberazione, nella misura stabilita dall'art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come aggiornato dall'art. 38 bis D.L. 124/2019.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti, escluse le abitazioni alle lettere b) e c) del presente articolo: riduzione del 15 %;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15%;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15%;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Il tributo è ridotto di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, erogate dal paese di residenza, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato. La riduzione viene riconosciuta mediante presentazione della dichiarazione. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso abbia la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate. Il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013 e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa

complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale, compresa tra il 5% e il 10%, dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata relativi all'anno d'imposta precedente;

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22. Riduzione per compostaggio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della legge 147/2013 alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa nella seguente misura:

a) 20% alle utenze domestiche;

2. Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo, con dimensione di almeno mq. 40.

3. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia", al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.

4. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o la consegna in comodato gratuito dello stesso dal comune, o dalla dichiarazione di utilizzo di altra forma di smaltimento in proprio come, ad. es, la fossa orto o il giardino, e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione.

5. All'utente che abbia falsamente dichiarato di essere nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 viene revocata la riduzione con effetto retroattivo e applicata la sanzione per infedele denuncia e gli interessi calcolati al tasso deliberato annualmente dal Consiglio Comunale.

Art. 23. Riduzione per chiusura dell'attività e/o limitazione della stessa

1. Per il solo anno 2020, sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:

a. riduzione della quota variabile, determinata in proporzione ai giorni di chiusura, per le attività con i seguenti codici ATECO:

Tabella 1a - Attività identificabili da codice ATECO sottoposte a sospensione (conclusa)

Cat. ex DPR 158/99	Codice ATECO	Data chiusura	Data riapertura	% Riduzione
6 Esposizioni, autosaloni	45.11	12.03.2020	04.05.2020	15%
13 Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020	14.04.2020	10%
13 Negozi di libreria	47.61	12.03.2020	14.04.2020	10%
13 Negozi di cartoleria	47.62.20	12.03.2020	14.04.2020	10%

b. riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività con in seguenti codici ATECO:

Tabella 1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)

Cat. ex DPR 158/99	Codice ATECO	Data chiusura
1 Musei	91.02	08.03.2020
1 Biblioteche	91.01	08.03.2020
2 Cinematografi	59.14	08.03.2020
2 Teatri	90.04	08.03.2020
4 Impianti sportivi	93.11-93.12-93.13	10.03.2020
13 Negozi calzature	47.72	12.03.2020
15 Negozi particolari quali filatelia	47.78.91	12.03.2020
13 Negozi abbigliamento 47.71		12.03.2020
15 Negozi particolari quali tende	47.53.11	12.03.2020
15 Negozi particolari quali tessuti	47.51.10	12.03.2020
15 Negozi particolari quali tappeti	47.53.12	12.03.2020
15 Negozi particolari quali cappelli e ombrelli	47.71.50	12.03.2020
15 Negozi particolari quali antiquariato	47.79.20	12.03.2020
16 Banchi di mercato beni durevoli	47.82-47.89	12.03.2020
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	96.02	12.03.2020
30 Discoteche, night club 93.29.10		08.03.2020

c. riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività con in seguenti codici ATECO:

Tabella 2 - Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile.

Cat. ex DPR 158/99	Codice ATECO
1 Scuole	85
1 Associazioni	94
1 Luoghi di culto	94.91
4 Campeggi	55.30
5 Stabilimenti balneari	93.29.20
7 Alberghi con ristorante	55.1
8 Alberghi senza ristorante	55.1
11 uffici e agenzie	K (65 e 66), 68 da 69 a 74; 78, 80, 81, 82, 84
12 banche, istituti di credito	K (64)
12 studi professionali	da 69 a 75; 86
13 Negozi altri beni durevoli	47.78.99 47.11.4 47.59.1 47.89 47.77

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	45
20 Attività industriali con capannoni di produzione	
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	56
23 Mense	56.2
23 Birrerie, amburgherie	56
24 Bar, caffè, pasticceria	56
27 Fiori e piante	47.76.10
27 Pizza al taglio	56.10.20

2. Le riduzioni di cui ai punti a), b) e c) sono riconosciute automaticamente dall'ufficio tributi.
3. Le risorse utili per finanziare le riduzioni di cui al comma 1 sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con la riduzione prevista all'art. 27.

Art. 24. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

Art. 25. Oneri per ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui all'articolo che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune o da appositi finanziamenti dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

Art. 26. Approvazione delle ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai precedenti due articoli, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

2. Le riduzioni sono applicate di regola a congruaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 27. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Alle utenze non domestiche inattive, o con accertata sospensione dell'attività, è concessa una riduzione fino all' 80% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo, calcolata in rapporto al numero dei mesi di accertata inattività; le circostanze debbono essere comprovate mediante presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di non utilizzo dei locali;

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quinto comma dell'articolo 21.

Art. 28. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, senza possibilità di rientro al servizio pubblico. Alla scadenza del biennio, l'utenza si considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che non abbia reiterato l'opzione di servirsi del servizio privato ai sensi e con le modalità e tempistiche previste dal comma 1 dell'art. 29.

4. Per le opzioni già esercitate ai sensi della normativa statale e regolamentare esistente prima dell'entrata in vigore dell'art. 14 della L. 05/08/2022, n. 118, l'efficacia dell'opzione è per il biennio ma è consentita la possibilità di rientro al servizio pubblico entro il predetto periodo, da esercitarsi esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente dal titolare dell'utenza, da inviare al comune. La richiesta di rientro avrà efficacia dal 1 gennaio

dell'anno successivo la presentazione, a condizione che il gestore del servizio di raccolta, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro, non evidenzi l'impossibilità tecnica a fornire il servizio, indicando la data successiva entro la quale sarà in grado di fornire il servizio. In tal caso, il rientro al servizio pubblico, avrà efficacia da tale data.

Art. 29. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 28 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, all'ufficio tributi, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dall'ufficio tributi, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ecologia ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare all'ufficio tributi, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati ai successivi commi 6 e 7.

6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha avviato a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell'anno solare precedente. E' fatta salva la facoltà per il Comune di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.

7. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

8. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 7, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente. Il mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerato come accoglimento della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine di sessanta (60) giorni mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità del servizio.

9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 30. Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La percentuale di riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (K_d) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha avviato a riciclo i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al riciclo nell'anno solare precedente. E' fatta salva la facoltà per il Comune di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.

6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

8. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 6, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente. Il mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerato come accoglimento della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine di sessanta (60) giorni mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità del servizio.

9. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

10. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 31. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, perché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa in caso di situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 32. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Sono applicabili non più di due riduzioni/agevolazioni, individuate tra quelle più favorevoli al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 33. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti; nel caso di detentori non residenti e nel caso in cui nessuno occupi l'alloggio dal detentore o dal possessore;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

1. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

2. Le dichiarazioni previste dal presente articolo costituiscono richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio per il rispetto delle prescrizioni regolatorie per la qualità del servizio, non solo per le nuove utenze ma anche per tutte le utenze già attive.

3. Il servizio viene reso anche in mancanza di dichiarazione prevista dal presente articolo, fatta salva l'applicazione delle conseguenti sanzioni previste dalle norme di legge e regolamentari nei casi di omissione o infedeltà (esigenze di decoro urbano e salute pubblica).

Art. 34. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 33 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello scaricabile dalla *home page* del sito internet del comune di Albano Sant'Alessandro in modalità anche stampabile, disponibile presso lo sportello dell'ufficio tributi ovvero compilabile *online* se attivato, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere

presentata entro novanta (90) giorni solari (ai soli fini del rispetto della regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022 e senza che possa essere considerata disposizione di natura tributaria) dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, le richieste di cui all'art. 238 comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. La dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, a fini accertativi per omessa o infedele denuncia, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro i termini indicati al primo, secondo e al terzo comma del presente articolo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

g) recapito postale e indirizzo di posta elettronica dell'utente;

6. La dichiarazione di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso (l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza) e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto D.P.R. 445/00;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- f) recapito postale e indirizzo di posta elettronica dell'utente;

7. Al fine del rispetto della regolazione della qualità del servizio e di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modello di cui al comma 1 deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al presente periodo del presente comma 7 possono essere fornite al dichiarante anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui il dichiarante ne richieda copia cartacea.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita a mezzo posta, via e-mail o mediante lo sportello fisico e *online* se attivato, con allegata la copia del documento di riconoscimento del dichiarante. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto,

fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

11. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, al fine di semplificare gli oneri del contribuente, l'ufficio tributi provvede d'ufficio alla volturazione dell'utenza in capo ad uno dei soggetti conviventi già facenti parte del nucleo familiare del soggetto deceduto, prediligendo l'intestazione al coniuge superstite convivente, rispetto ad altri componenti. Gli uffici comunali informano i familiari conviventi della volturazione dell'utenza mediante raccomandata A.R. o P.E.C. Qualora per l'utenza o le utenze intestare al *de cuius* non si sia in presenza di soggetti coobbligati quali detentori, gli eredi che hanno acquistato l'immobile per successione provvedono, entro i termini di legge, alla dovuta denuncia ai sensi del presente articolo. La dichiarazione in caso di comunione ereditaria può essere fatta da uno degli eredi.

12. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento produca effetti sul rapporto tributario, il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti risponde alle richieste di attivazione, variazione o cessazione del servizio entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente, indicando:

- il riferimento alla richiesta di attivazione, variazione o di cessazione del servizio (data e numero protocollo);
- il codice utente, per le richieste di attivazione;
- il codice utenza, per le richieste di attivazione: identificabile nei dati catastali;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta, per le richieste di variazione e cessazione;
- la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione, variazione o cessazione del servizio.

La risposta fornita non ha valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento) dalle vigenti disposizioni normative nazionali di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.

13. Il comune si riserva di utilizzare solo fonti ufficiali (es. indirizzo di residenza anagrafica, domicilio fiscale, sede legale tratta da Siatel / Camera di Commercio) per la spedizione di comunicazioni, avvisi di pagamento, e per le risposte di cui al comma 12.

Art. 35. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 36. Allineamento banche dati - comunicazioni

1. Il Comune predispone un costante scambio di dati con il gestore del servizio di raccolta e trasporto e con il gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade a mezzo posta elettronica certificata o altro strumento telematico in grado di assicurare la rapidità, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati di qualità. I flussi di comunicazione sono registrati secondo le modalità precisate nel Titolo XIII dell'allegato A del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).
2. Il comune individua quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nell'allegato A del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso.

3. Qualora il comune non si avvalga della facoltà prevista al comma 2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti inoltra:

- a. i reclami e le richieste scritte di informazioni ricevuti dall'utente inerenti ai servizi di raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade ai gestori dei relativi servizi entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento;
- b. le richieste di attivazione del servizio che prevedono la consegna delle attrezzature per la raccolta ricevute dall'utente al gestore della raccolta e trasporto entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento;
- c. all'utente, la risposta motivata scritta ai reclami o alle richieste scritte di informazioni ricevuta dal gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento.

4. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che non riceve la risposta al reclamo o alla richiesta scritta di informazioni dal gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade nei tempi previsti dal TQRIF, invia all'utente una risposta preliminare contenente gli elementi eventualmente già nella sua disponibilità, precisando di avere provveduto ad inoltrare il reclamo, ovvero la richiesta scritta di informazioni, al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, specificandone la data.

Art. 37 . Gestore tariffe e rapporti con gli utenti – Definizione

1. L'ufficio tributi, è il gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti in quanto eroga i servizi connessi all'attività che comprende le operazioni di:

- a. accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento ovvero l'attività di fatturazione);
- b. gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- c. gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- d. promozione di campagne ambientali;
- e. prevenzione della produzione di rifiuti urbani;

2. L'ufficio pianificazione e gestione del territorio, per le attività di cui al comma 1 lettere d) ed e) del presente articolo, collabora con l'ufficio tributi e interviene direttamente nell'attuazione delle stesse in quanto materie di propria competenza.

Art. 38 . Reclami e richieste scritte di informazioni

1. Le disposizioni del presente articolo concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di Regolazione (ARERA) in tema di qualità del servizio e non disciplinano il rapporto d'imposta.
2. Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al competente gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi.
3. Per richiesta di informazioni si intende ogni comunicazione scritta dell'utente con la quale si chiedono delucidazioni sul servizio.
4. Il modulo per il reclamo scritto scaricabile dalla home page del sito internet del gestore competente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
5. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al competente gestore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 4, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
6. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti.

7. Il gestore competente risponde ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni entro trenta (30) giorni lavorativi, da computarsi dalla data di ricevimento, con risposta motivata come previsto all'art. 18 dell'allegato A del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).

8. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni un recapito di posta elettronica, il gestore competente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Art. 39. Richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Le disposizioni del presente articolo concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di Regolazione (ARERA) in tema di qualità del servizio e non disciplinano il rapporto d'imposta.

2. Per richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati si intende ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati.

3. Il modulo per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi dell'utente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

4. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 3, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
6. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.
7. Il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti risponde alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati entro sessanta (60) giorni lavorativi, da computarsi dalla data di ricevimento, con risposta motivata come previsto all'art. 18 dell'allegato A del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).
8. Qualora l'utente indichi nella richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, Il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Art. 40. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

1. Le disposizioni del presente articolo concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di Regolazione (ARERA) in tema di qualità del servizio e non disciplinano il rapporto d'imposta.
2. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione (avviso di pagamento TARI) utile:
 - i. se emesso entro centoventi (120) giorni lavorativi e se l'importo a credito è uguale o inferiore a quello dell'avviso di pagamento TARI;
 - ii. in ogni caso, se l'importo non dovuto è inferiore a cinquanta (50) euro, indipendentemente dalla data di emissione dell'avviso di pagamento TARI.
 - b) rimessa diretta (rimborso) nel caso in cui l'importo da accreditare è superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione (avviso di pagamento TARI) oppure se il primo documento di riscossione (avviso di pagamento TARI) utile è emesso oltre (120) giorni lavorativi.

3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'art. 43 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
4. In ogni caso l'omessa risposta alla richiesta scritta di rettifica non è intesa come sua accettazione.

Art. 41 . Accertamento e sanzioni

1. Gli avvisi di accertamento esecutivi in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
2. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, indicate nell'avviso di pagamento TARI il Comune provvede a inviare al contribuente, tramite per posta ordinaria o a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata o e-mail o consegna a mano, un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro la scadenza di trenta (30) giorni dalla ricezione, con addebito delle spese postali.
3. In caso di inadempimento di quanto previsto al comma 2, il Comune provvede a notificare al contribuente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo non è stato versato, atto di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica, saranno disapplicate le sanzioni.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
9. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
10. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, in presenza degli specifici requisiti previsti dal regolamento generale delle entrate.

Art. 42. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, almeno una volta l'anno, anche per posta semplice, avvisi di pagamento (documento di riscossione) con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. L'avviso di pagamento, per le utenze non domestiche, può essere inviato all'indirizzo PEC disponibile sul portale INI-PEC.
2. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, ferma restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.
3. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione sono chiaramente riportati nel documento di riscossione.
4. Il termine di scadenza di cui al precedente comma 3 deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.

5. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.
6. Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto al precedente comma 2, il gestore dell'attività e gestione tariffe e rapporto con gli utenti stabilisce le scadenze dei termini di pagamento ad intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.
7. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente con provvedimento della Giunta comunale.
8. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
9. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
10. Qualora venga utilizzata una modalità di pagamento onerosa, non verrà addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
11. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

Art. 43. Modalità per la rateazione dei pagamenti

1. Fermo restando il miglior trattamento eventualmente previsto dal regolamento comunale delle Entrate o da altre disposizioni del presente regolamento, è garantita la possibilità di un'ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo 42:

- a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti annualmente con provvedimento della Giunta comunale;
- c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità di praticare, con medesimo provvedimento della Giunta comunale di cui al comma 1 lettera b), condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
 - a. degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b. degli interessi di mora previsti al successivo art. 44 a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non sono applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
6. Al documento di riscossione sono allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

Art. 44. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato nei limiti di tre punti percentuali, secondo quanto stabilito mediante deliberazione del consiglio comunale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 45. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Il contribuente titolare di un credito tributario Tari nei confronti del Comune può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Tari mediante compensazione del credito. L'istanza deve essere presentata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento.

Art. 46. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a euro 6,00 (sei) ed al rimborso per somme inferiori a euro 15,00 (quindici) per anno d'imposta.
2. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 15,00 (quindici) con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa, oppure di omissione, oppure di infedele dichiarazione.

Art. 47. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 48. Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 49. Trattamento dati personali

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Art. 50. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, abbigliamento, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club